

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)
Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 594/C.S./2023 del 01/12/2023

STRUTTURA PROPONENTE

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Oggetto: Indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la *fornitura in noleggio service Full Risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili* per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti, per la durata di 36 (trentasei) mesi ed un importo a base di gara pari a € 270.000,00 (oltre 22% IVA). Numero gara: 9461077- CIG: A0343ADFE7

Estensore: Dott.ssa Rosati Elisabetta

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Teodori Roberta

Data 30/11/2023 Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Dirigente: Dott. Teodori Roberta

Data 30/11/2023 Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione:

Data 30/11/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data

Oggetto: Indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura in noleggio service Full Risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti, per la durata di 36 (trentasei) mesi ed un importo a base di gara pari a € 270.000,00 (oltre 22% IVA). Numero gara: 9461077- CIG: A0343ADFE7

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 01/12/2023

Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 812/2019 è stata affidata alla Ditta Diapath s.p.a. la fornitura *in service di un processatore automatico a ciclo chiuso e relativi reagenti* per un periodo di 4 anni, per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica della ASL di Rieti, attualmente in uso presso la predetta U.O.C.;

PRESO ATTO che, in virtù della prossima scadenza del contratto, è necessario espletare una nuova procedura di gara atta a garantire la prosecuzione del servizio;

VISTO il D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito anche solo “Codice”);

VISTO l'allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, rubricato “Attività del RUP”;

VISTO il “Regolamento recante la disciplina per la nomina del RUP, del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 36/2023”, approvato da questa Azienda con delibera n. 173 del 27.07.2023;

CONSIDERATO che il suddetto regolamento, oltre a richiamare i requisiti individuati dall'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 e le competenze professionali che deve possedere il Responsabile Unico di Progetto, prevede la possibilità di individuare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

VISTE le competenze della Dott.ssa Teodori Roberta, Responsabile della U.O.C. ALBS, per la quale sussistono i requisiti per la nomina a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e del predetto allegato I.2;

DATO ATTO che il fabbisogno, come riportato negli atti di gara afferenti alla procedura in argomento, nonché le specifiche tecniche e criteri di qualità sono stati definiti dal Direttore della U.O.C. Anatomia Patologica, Dott. Fabrizio Liberati (prot. n. 81382/23), rispetto al quale sussistono quindi i presupposti per la nomina a ricoprire il ruolo di Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara;

DATO ATTO che, a seguito dell'istruttoria effettuata dal RUP, sulla base delle informazioni trasmesse dal Direttore della U.O.C. Anatomia Patologica, sono stati predisposti gli atti di gara, per un fabbisogno, per la durata di 36 mesi dell'affidamento, pari ad € 270.000,00 al netto dell'IVA, escluso il costo della manodopera stimato previsto per il noleggio dell'apparecchiatura ed il relativo servizio di manutenzione in complessivi € 1.618,04;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura in noleggio service Full Risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti, per la durata di 36 (trentasei) mesi ed un importo a base di gara pari a € 270.000,00 (oltre 22% IVA). Numero gara: 9461077- CIG: A0343ADFE7

CONSIDERATO che negli atti di gara, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 120 del Codice, sono state previste le seguenti opzioni:

- rinnovo del contratto, per una durata di 24 mesi, per un importo massimo stimato pari a € 180.000,00 al netto di Iva;
- proroga del contratto, per una durata massima pari a 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo massimo stimato pari a € 67.500,00 al netto di Iva;
- variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, per un importo massimo stimato pari a € 54.000,00 al netto di Iva;

CONSIDERATO quindi che, ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 571.500,00 IVA esclusa e verrà finanziato con fondi propri del bilancio aziendale nel rispetto del budget settoriale assegnato a questa UOC;

RILEVATO che il valore complessivo stimato per l'appalto è sopra la soglia di rilevanza comunitaria indicata nell'articolo 14, comma 1, lettera c) del Codice;

DATO ATTO quindi che il RUP, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 14 del D. lgs 36/2023 e ss.mm.ii., ha deciso di procedere all'indizione di una procedura di gara aperta, da esperire ai sensi dell'art. 71 del Codice, per la fornitura in *noleggio service Full Risk di un processatore automatico per tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili* per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis della ASL di Rieti, secondo il fabbisogno stimato dal Dott. Fabrizio Liberati;

DATO ATTO che la procedura di gara in questione è stata opportunamente pianificata ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed inserita nel programma biennale dei servizi e forniture 2023-2024 - C.U.I F00821180577202300103;

RILEVATO inoltre che, l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo – qualità/prezzo – più alto secondo quanto stabilito negli atti di gara;

VISTO il bando di gara ed i suoi allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ✓ All. 1 Bando di gara;
- ✓ All. 1.1 Disciplinare di gara;
- ✓ All. 1.2 Domanda di partecipazione;
- ✓ All. 1.3 Nomina Responsabile Esterno;
- ✓ All. 1.4 Autocertificazione privacy;
- ✓ All. 2 Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ All. 2.1 Elenco prodotti;
- ✓ All. 3 Patto di Integrità;
- ✓ All. 4 Schema di contratto;

VISTO l'art. 25 del Codice che impone l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;

RITENUTO pertanto di avvalersi, per l'espletamento della procedura di gara in parola del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" (d'ora in poi anche "Sistema" o "Piattaforma"), conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice, del D.P.C.M. n. 148/2021 e Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura in noleggio service Full Risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti, per la durata di 36 (trentasei) mesi ed un importo a base di gara pari a € 270.000,00 (oltre 22% IVA). Numero gara: 9461077- CIG: A0343ADFE7

nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

VISTI gli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, in vigore fino al 31/12/2023 ai sensi dall'art. 225 del Codice, che dispongono la pubblicazione del bando di gara, rispettivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, di seguito GUCE e, a livello nazionale;

VISTO il D.M. del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche esso in vigore fino al 31/12/2023 ai sensi del summenzionato art. 225, che dispone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara:

- sulla piattaforma ANAC e, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (art. 2, comma 1);
- sul profilo del committente (art. 2, comma 2);
- sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (art. 2, comma 4);
- per estratto su "almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti" (art. 3);

RITENUTO pertanto di approvare gli atti di gara e di pubblicare il Bando e l'Esito di gara:

- sulla GUCE;
- sulla GURI;
- sul sito web dell'Azienda;
- sulla piattaforma Stella;
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
- sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESO ATTO che la spesa presunta necessaria per la pubblicazione del bando di gara e dell'esito sulla G.U.R.I. tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è stimata in € 4.000,00 oltre Iva e bolli;

RAVVISATA la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di pubblicazione sui quotidiani a livello nazionale e locale;

PRESO ATTO che la spesa presunta per il servizio di pubblicazione di cui sopra è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice;

CONSIDERATO altresì che per gli acquisti infra 5.000 euro, permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa di cui all'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici;

VISTE le richieste di preventivo inviate per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara in oggetto su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale ai seguenti operatori economici, selezionati secondo il criterio di rotazione (prot. aziendale nn. 80093/23, 80096/23 e 80100/23):

- VIVENDA S.R.L.;
- IMPLEMENTA S.R.L.;
- PIEMME S.P.A.

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura in noleggio service Full Risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti, per la durata di 36 (trentasei) mesi ed un importo a base di gara pari a € 270.000,00 (oltre 22% IVA). Numero gara: 9461077- CIG: A0343ADFE7

VISTI i preventivi definitivi ricevuti dai seguenti operatori economici:

- VIVENDA S.R.L. (€ 700,00 IVA esclusa – prot. aziendale n. 80563/2023);
- IMPLEMENTA S.R.L. (€ 705,00 IVA esclusa - prot. aziendale n. 80222/2023);

DATO ATTO che il preventivo ricevuto dall'operatore economico VIVENDA S.R.L. risulta essere quello più conveniente secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 108, comma 3, del Codice;

PRESO ATTO che l'art. 5 del D.M. del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dispone che “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”;

DATO ATTO che, in ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il contributo di avvio della procedura di scelta del contraente, nella misura prevista dall'art. 2 della suddetta deliberazione, dovuto da questa Amministrazione per la procedura di cui trattasi, è pari ad € 250,00;

CONSIDERATO che con determina n.128 del 17/02/2023 questa azienda ha assunto l'impegno di spesa per l'anno 2023, presumibilmente pari ad e 30.000,00, al fine di effettuare i versamenti periodici dei contributi dovuti all'ANAC nell'interesse delle strutture UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi, UOC Tecnico Patrimoniale, UOSD Sistema Informatico e UOC Politica del Farmaco e dei Dispositivi Medici;

RICHIAMATO l'art. 45 del Codice il quale prevede l'onere per le stazioni appaltanti di accantonare una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione ed eventuali opzioni e rinnovi, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione;

DATO ATTO che i commi 3 e 5 del sopra richiamata art. 45, stabiliscono che l'80% dell'accantonamento è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, mentre il 20% è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, per attività di formazione e specializzazione del personale che svolge attività tecniche o per la copertura assicurativa dello stesso;

RITENUTO pertanto di prevedere l'accantonamento, ai sensi dell'art. 45 del Codice della somma di € 5.400,00 comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali di legge, pari al 2% dell'importo a base di gara, sull'apposito conto di costo di cui all'art. 45 del Codice;

CONSIDERATO che la corresponsione delle somme di cui al suddetto accantonamento verranno liquidate dal Direttore/Responsabile competente, sulla base della relazione redatta dal Responsabile Unico di Progetto, successivamente alla approvazione del Regolamento aziendale in fase di redazione;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura in noleggio service Full Risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti, per la durata di 36 (trentasei) mesi ed un importo a base di gara pari a € 270.000,00 (oltre 22% IVA). Numero gara: 9461077- CIG: A0343ADFE7

1. DI INDIRE una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura in *noleggio service Full Risk di un processatore automatico per tessuti istologici e relativi reagenti* per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti, per la durata di 36 (trentasei) mesi ed un importo a base di gara pari ad € 270.000,00 (oltre 22% IVA), escluso il costo della manodopera pari ad € 1.618,04. Numero gara: : 9461077- CIG: A0343ADFE7;
2. DI PRENDERE ATTO che il valore complessivo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 571.500,00 IVA esclusa e verrà finanziato con fondi aziendali, in coerenza con le risorse di budget assegnate a questa UOC;
3. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 108 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
4. DI APPROVARE il bando di gara ed i suoi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - ✓ All. 1 Bando di gara;
 - ✓ All. 1.1 Disciplinare di gara;
 - ✓ All. 1.2 Domanda di partecipazione;
 - ✓ All. 1.3 Nomina Responsabile Esterno;
 - ✓ All. 1.4 Autocertificazione privacy;
 - ✓ All. 2 Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ All. 2.1 elenco prodotti;
 - ✓ All. 3 Patto di Integrità;
 - ✓ All. 4 Schema di contratto;
5. DI PUBBLICARE di pubblicare il Bando e l'Esito di gara:
 - sulla GUCE;
 - sulla GURI;
 - sul sito web dell'Azienda;
 - sulla piattaforma Stella;
 - per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;

 - sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
6. DI AFFIDARE il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui quotidiani all'operatore economico VIVENDA S.R.L., per l'importo di € 700,00 al netto dell'Iva, ovvero € 854,00 Iva inclusa – CIG Z803D80223;
7. DI STIMARE in € 4.000,00 oltre Iva e bolli l'onere necessari alla pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla GURI tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., CIG ZBE3D8022E;
8. DI INCLUDERE l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 5.750,00 sul Conto Economico 509030203 "altri oneri diversi di gestione" – bilancio 2023, per oneri di pubblicazione del bando di gara;
9. DI DARE ATTO che le spese relative al contributo dovuto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sono state già impegnate con determina n. 128 del 17/02/2023 e verranno liquidate con apposito atto;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura in noleggio service Full Risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti, per la durata di 36 (trentasei) mesi ed un importo a base di gara pari a € 270.000,00 (oltre 22% IVA). Numero gara: 9461077- CIG: A0343ADFE7

10. DI DARE ATTO che le spese relative alla pubblicazione del bando della procedura di affidamento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
11. DI PRENDERE ATTO altresì che la quota pari al 2% dell'importo a base di gara, quale fondo incentivante ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, è pari ad € **5.400,00** comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali di legge;
12. DI ACCANTONARE, in virtù dell'art. 45 del Codice la somma di € **5.400,00** nel modo che segue:
 - l'80% pari ad € 4.320,00 su apposito sottoconto 516040699 - Acc. Incentivi funzioni tecniche_Personale;
 - il 20% pari ad € 1.080,00 su apposito sottoconto 516040605 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016";
13. DI DARE ATTO che la corresponsione delle somme di cui al suddetto accantonamento verranno liquidate dal Direttore/Responsabile competente, sulla base della relazione redatta dal Responsabile Unico di Progetto, successivamente alla approvazione del Regolamento aziendale in fase di redazione ;
14. DI TRASMETTERE il presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
15. DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.,
 - quale Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Roberta Teodori – Responsabile della U.O.C. Acquisizione Logistica di Beni e Servizi;
 - quale Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara, il Dott. Fabrizio Liberati – Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi;
16. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura in noleggio service Full Risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili per le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti, per la durata di 36 (trentasei) mesi ed un importo a base di gara pari a € 270.000,00 (oltre 22% IVA). Numero gara: 9461077- CIG: A0343ADFE7

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

ASL di Rieti

BANDO DI GARA n. gara 9461077 - CIG A0343ADFE7

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ASL di Rieti C.F. e P.I. 00821180577, Via del Terminillo, 42 02100 Rieti – Italia. Tel. 0746/2781. PEC: asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su

<https://stella.regione.lazio.it/Portale> e <https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti>

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Procedura aperta comunitaria telematica a lotto unico, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura in noleggio service full risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili da destinare alla U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Importo a base d'asta pari ad € 270.000,00 al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo dei costi di manodopera per il servizio di installazione, manutenzione ed assistenza dell'apparecchiatura oggetto di appalto, stimato in € 1.618,04. Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di opzioni e rinnovi, è pari ad € **571.500,00** al netto di Iva La fornitura è effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e si intende comprensiva della garanzia per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.

Le forme giuridiche da assumere per la partecipazione alla gara sono quelle previste dall'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Per ulteriori informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, relative all'appalto si rimanda al disciplinare di gara ed al capitolato speciale. Cauzioni e garanzie richieste: cfr. Disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi indicati nel Disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 29.01.2024. La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio "S.TEL.LA" <https://stella.regione.lazio.it/Portale>. Durata offerta: 240 giorni. Apertura offerte: 02.02.2024 ore 10:00. Luogo: seduta pubblica virtuale. Per le modalità di accesso e partecipazione alla seduta di gara si rinvia all'apposito manuale per gli operatori economici intitolato "Seduta virtuale" disponibile sul sistema acquisti STELLA.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.

Codice NUTS ITI42, CPV (vocabolario comune per gli appalti): 33124110 - Sistemi diagnostici, 33696000-5 - Reagenti e mezzi di contrasto. Trattasi di un bando periodico: no. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: no. Informazioni complementari: Vedere documenti di gara disponibili all'indirizzo di cui al punto I.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO SEZIONE DI ROMA Via Flaminia 189, 00196 Roma. Responsabile unico del progetto: Dott.ssa Roberta Teodori.



Firmato digitalmente da:

TEODORI ROBERTA

Firmato il 05/12/2023 10:57

Seriale Certificato: 1399814

Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023,
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK DI UN
PROCESSATORE AUTOMATICO DI TESSUTI ISTOLOGICI, RELATIVI
REAGENTI E CONSUMABILI, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C.
ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI RIETI, PER UN PERIODO DI 36
(TRENTASEI) MESI.**

Numero gara: [9461077]



Firmato digitalmente da:
TEODORI ROBERTA
Firmato il 29/11/2023 16:17
Seriale Certificato: 1399814
Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sommario

Sommario	2
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
1.4. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DEL S.TEL.LA.....	7
1.5. REGISTRAZIONE DELLE DITTE.....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1. DURATA.....	12
3.2. REVISIONE DEI PREZZI	13
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	19
7. SUBAPPALTO	19
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19
9. GARANZIA PROVVISORIA	20
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC . ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
12. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	23
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)	26
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	26
14.2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	30
14.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	30
15. OFFERTA TECNICA	32
16. OFFERTA ECONOMICA	33
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	33
17.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT)	35

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	36
17.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	37
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	38
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	38
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	39
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	40
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	42
25. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI	43
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44
30. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO	45

PREMESSE

Con delibera a contrarre n. XXXX del XX.X.2023 questa Amministrazione ha indetto una procedura di gara per la fornitura in noleggio service full risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili occorrenti alla U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (in seguito, per brevità, anche “ASL” o “Azienda”), per un periodo di 36 mesi, di cui al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sul “Profilo di Committente” della Stazione Appaltante www.asl.rieti.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Gare e Appalti”.

Ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 36/2023 (in seguito, per brevità, “Codice”), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto S.TEL.LA. - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (di seguito, “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo <http://www.stella.regione.lazio.it/portale/> secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26 del sopra richiamato Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio **dell’offerta economicamente più vantaggiosa** individuata, ai sensi dell’art. 108 del Codice, **sulla base del miglior rapporto qualità prezzo**.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del Bando di gara, fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge.

Il luogo di consegna della fornitura è presso il Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Rieti [codice NUTS ITI42].

L’importo complessivo a base d’asta per la durata di 36 mesi è pari ad € **270.000,00** al netto dell’IVA.

Il numero CUI della presente gara è: F00821180577202300103;

Il numero di gara rilasciato dal SIMOG è: 9461077;

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 co. 4 D. Lgs. 36/2023, è la Dott.ssa Teodori Roberta e-mail: r.teodori@asl.rieti.it.

Il Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione della gara, è il Dott. Fabrizio Liberati – Direttore della U.O.C. Anatomia Patologica; e-mail: f.liberati@asl.rieti.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in

particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

1. parità di trattamento tra gli operatori economici;
2. trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
3. standardizzazione dei documenti;
4. comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
5. comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
6. segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
7. gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

8. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
9. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Manuali per le Imprese" in cui sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della Piattaforma, scaricabili download dal Sistema all'indirizzo <http://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alle seguenti pagine <https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti> e <https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-trasparente>, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza

dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei Manuali Operativi della Piattaforma consultabili e scaricabili alla seguente pagina <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei predetti Manuali operativi consultabili e scaricabili alla seguente pagina <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
1. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 2. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 3. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 06-997744 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nei seguenti orari dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supporto.stella@regione.lazio.it.

1.4. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DEL S.TEL.LA.

Avvalendosi questa Stazione Appaltante della Piattaforma telematica di negoziazione denominata S.TEL.LA. (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio) della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, accessibile dalla seguente pagina <http://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito, per brevità, anche "Sito") tramite la quale si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, per partecipare sono indispensabili:

- Personal computer collegato a Internet e dotato di un browser;

- Firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000;
- Registrazione alla Piattaforma S.TEL.LA. con modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 1.5.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del D. L.vo n. 36/2023, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi relativi alla procedura saranno e dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la Piattaforma S.TEL.LA. e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale in corso di validità, fatto salvo il caso in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

1.5. REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma S.TEL.LA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La registrazione alla Piattaforma S.TEL.LA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri di rappresentanza per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma S.TEL.LA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma S.TEL.LA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma S.TEL.LA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati, negli atti di gara e nelle guide all'utilizzo della Piattaforma S.TEL.LA. presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara (pubblicato su GUUE e GURI);
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto - CSA;
- Elenco prodotti e fabbisogni
- Schema di domanda di partecipazione;

- Nomina Responsabile Esterno;
- Autocertificazione privacy;
- DGUE;
- Schema di contratto;
- Patto di Integrità;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione Albo pretorio on line alla pagina <https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti> nonché alla sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.asl.rieti.it/trasparenza-e-privacy/amministrazione-trasparente> e sulla Piattaforma S.TEL.LA. alla pagina <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare, almeno 10 (dieci) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, tramite la Piattaforma S.TEL.LA, nella sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-impese>.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la apposita sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate; quindi, non saranno ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma S.TEL.LA. e sono accessibili nella apposita sezione secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-impese>. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Tutte le comunicazioni di cui sopra avvengono presso il domicilio digitale tramite la Piattaforma S.TEL.LA.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto ed ha per oggetto la fornitura in noleggio service full risk di un processore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili, come specificato nella Tabella 1, di seguito riportata, da destinare alla U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. di Rieti, per un periodo di 36 mesi.

TABELLA 1.

PRODOTTO	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
Processore Automatico di tessuti istologici	1	1
Reagenti per disidratazione a bassa tossicità	560 taniche da 5lt*	1.680 taniche da 5lt
Reagenti per chiarificazione a bassa tossicità	560 taniche da 5lt*	1.680 taniche da 5lt
Paraffina	35 confezioni da 12 kg*	105 confezioni da 12 kg

*È ammessa una tolleranza sul confezionamento indicato del 10%

L'esecuzione della fornitura comprende il trasporto, l'installazione, la verifica di conformità

(collaudo) dell'apparecchiatura e la fornitura dei relativi reagenti e consumabili.

Le specifiche tecniche minime richieste sono indicate nel Capitolato tecnico di gara. Le caratteristiche tecnico-funzionali riportate nel capitolato tecnico devono intendersi come minime dei prodotti richiesti e possedute al momento dell'offerta.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi applicati nel mercato di riferimento in relazione alla stima dei fabbisogni presunti elaborati da questa Stazione appaltante per mesi 36 (trentasei), dettagliati nel succitato CSA di gara.

Tutti gli importi indicati sono al netto dell'IVA. Ai fini dell'IVA sarà applicato il regime previsto dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza della fornitura, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nella qualità i prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico – scientifici e terapeutici o per esigenze operative degli utilizzatori, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo all'aggiudicataria.

L'importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è di € 270.000,00, Iva esclusa (euro duecentosettanta/00). Tale importo è comprensivo dei costi di manodopera per il servizio di installazione, manutenzione ed assistenza dell'apparecchiatura oggetto di appalto che la stazione appaltante ha stimato in € 1.618,04.

Il costo presunto della manodopera diretta è stato calcolato nel rispetto delle condizioni retributive praticate al personale dipendente, in virtù del contratto collettivo di settore, quale norma imperativa non derogabile, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di previdenza, assistenza e sicurezza.

Il costo presunto della manodopera per la manutenzione è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- numero medio di ore lavorate per anno pari a 2088;
- costo medio per addetto come risultante dal CCNL – Metalmeccanico Industria;
- costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III.

Sulla base del CCNL di settore, il profilo ricercato per il servizio di cui in oggetto è ricompreso nella fascia di C2 livello di un operaio. Il costo medio annuo di un operaio C2 ammonta ad € 35.852,99 /anno. Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane) = 2088. COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to) = € 22,41.

Moltiplicando tale importo per le ore presunte da dedicare agli interventi di manutenzione diretta (5 ore x 2 addetti x 2 interventi annui x 3 anni= 60 h) il costo della manodopera è stimato in € 1.344,60.

Il costo presunto della manodopera per l'installazione è stato calcolato nel modo che segue:

Il costo medio annuo di un operaio C3 ammonta ad € 37.799,55/anno. Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane) = 2088. COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to) = € 23,62

Moltiplicando tale importo per le ore presunte da dedicare agli interventi di installazione stimate in circa 6 ore (6 ore x 2 = 12 h) il costo della manodopera è stimato in € 283,44.

Il costo complessivo della manodopera ammonta quindi ad € 1.618,04.

Tutti gli importi indicati sono al netto dell'IVA. Ai fini dell'IVA sarà applicato il regime previsto dalla normativa vigente.

Tabella 1.1

<i>Oggetto del Lotto</i>	<i>CIG</i>	<i>Importo</i>
<i>Noleggio service full risk – processatore automatico di tessuti istologici</i>	A0343ADFE7	€ 18.000,00
<i>Reagenti per disidratazione/ chiarificazione a bassa tossicità</i>		€ 243.381,96
<i>Paraffina (consumabili)</i>		€ 7.000,00
<i>Costi della manodopera non soggetti a ribasso (compresi nella base d'asta)</i>		€ 1.618,04
<i>Importo a base di gara</i>		€ 270.000,00

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. L'operatore economico dovrà indicare in offerta il costo della manodopera. Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato da questa stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'appalto è finanziato con fondi aziendali.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto, (escluse le eventuali opzioni) è di **36 mesi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. La fornitura è effettuata secondo le indicazioni riportate nel CSA.

La fornitura dell'apparecchiatura oggetto di appalto è effettuata entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La fornitura dell'apparecchiatura si intende comprensiva della garanzia per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del Verbale di collaudo con esito positivo.

La ASL di Rieti si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la ASL di Rieti medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

La variazione prezzi è riconosciuta solo a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto e deve trovare giustificazione in eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente tali da incidere sulle proprie spese generali legate alle prestazioni oggetto del contratto.

La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico incaricato e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta.

Nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, l'aggiornamento avviene d'ufficio da parte di questa Stazione Appaltante, previo contraddittorio con l'aggiudicatario, a mezzo corrispondenza scritta.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Codice.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata di 24 mesi. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 180.000,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 67.500,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente

se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 54.000,00 al netto di Iva.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:

- se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € **571.500,00** al netto di Iva così suddiviso:

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (MESI 36)	IMPORTO DELL'EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO (MESI 24)	IMPORTO DELL'EVENTUALE OPZIONE QUINTO D'OBBLIGO	IMPORTO DELL'EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA (MESI 9)	VALORE COMPLESSIVO A BASE DI GARA EX ART. 14 CO. 4 CODICE
€ 270.000,00	€ 180.000,00	€ 54.000,00	€ 67.500,00	€ 571.500,00
Valore globale stimato				€ 571.500,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara.

Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, al singolo lotto in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 20 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti: il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dall'operatore economico sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

- a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lvo. n.159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 3 forniture analoghe, di importo minimo pari alla metà dell'importo posto a base d'asta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.2 richiesto in relazione alla prestazione oggetto del contratto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al punto 3, il concorrente nella busta Tecnica (B) fornisce elementi a comprova che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele. **Nell'offerta tecnica il concorrente in alcun modo deve anticipare i propri costi della manodopera.**

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Rieti IBAN: IT 15K 01005 146000 000000218110 specificando nella causale del versamento il numero della gara e il CIG. Non sono ammessi versamenti in contanti e assegni.
- La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 20 % in caso di possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 140001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 77,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora ed il giorno indicato nella piattaforma Stella a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei manuali operativi della Piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere presentata sulla Piattaforma S.TEL.LA. entro e non oltre il termine perentorio indicato sulla Piattaforma, pena la sua irricevibilità.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale e ad esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Il concorrente esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla Piattaforma e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e

nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'offerente per il termine di 240 giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il DGUE deve essere compilato utilizzando il modello presente sulla Piattaforma.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Solo per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione:

- “Dicom Conformance statement”;
- Report di dose strutturato (Radiation Dose Structured Report, RDSR);
- eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati (quali ad esempio CE/ISO).

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Sono inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l'operatore economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nei dettagli di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

- Deposito telematico documentazione amministrativa
- Deposito telematico documentazione tecnica
- Deposito telematico offerta economica.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

Si precisa che:

- **l'offerta è vincolante per il concorrente;**
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**
- **L'offerta (documentazione amministrativa, documentazione tecnica, documentazione economica) va redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.**

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.3;
- 7) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 8) attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.
- 9) Patto di integrità sottoscritto digitalmente dal concorrente (Allegato 3);

La nomina al trattamento dei dati personali (allegato 1.3) e l'autocertificazione Privacy, (allegato 1.5) verranno richiesti all'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.2.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorzziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente adottato dalla stazione appaltante ASL Rieti reperibile al link <https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-trasparente/codici-disciplinari> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il patto di integrità di cui all'Allegato 3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-*bis*, del decreto legislativo 159/2011;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in

formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Verranno considerate le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a.* a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b.* l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza

all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste dai relativi Manuali operativi consultabili e scaricabili alla seguente pagina <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

La BUSTA TECNICA deve contenere i seguenti documenti:

- 1) elenco analitico della documentazione prodotta;
- 2) **a pena di esclusione**, dichiarazione di conformità dei prodotti offerti ai requisiti del capitolato, oppure dichiarazione di equivalenza resa ai sensi dell'art. 80 del Codice e ai sensi dell'allegato II.5 con l'indicazione precisa della pagina della scheda tecnica dove è possibile verificare il possesso dei requisiti di minima richiesti (inserire nella busta tecnica anche le schede tecniche necessarie a tale verifica);
- 3) **a pena di esclusione**, relazione tecnica che contenga rimandi puntuali ai criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico di cui al successivo art. 17 (es. criterio 1, 2...ecc). In assenza di riferimenti puntuali che non consentano di individuare e valutare il singolo criterio o sub criterio sarà attribuito un punteggio pari a 0. (massimo 30 pagine in A4 - Times New Roman 12);
- 4) Eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione a supporto in caso in cui il concorrente adotti un diverso CCNL rispetto a quello individuato all'art. 3 da questa Stazione Appaltante. (La dichiarazione resa dovrà essere priva di qualunque elemento attinente all'offerta economica del concorrente - non dovranno perciò essere anticipati i costi della manodopera che il concorrente indicherà poi nella busta economica);
- 5) L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- 6) le schede tecniche, certificazioni, eventuale letteratura scientifica ecc;

Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico verrà presa in considerazione prevalentemente la relazione di cui al precedente punto 3 presentata dai concorrenti. L'ulteriore documentazione che l'operatore economico deciderà di presentare sarà esaminata dalla Commissione solo in caso di dubbi o di contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni rese.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità previste dai relativi Manuali operativi consultabili e scaricabili alla seguente pagina <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. Per la presentazione dell'Offerta Economica, l'Operatore economico deve indicare a Sistema, la percentuale di ribasso offerta. **La percentuale di ribasso offerta sarà applicata ai singoli prezzi unitari indicati nell'allegato 2.1 al CSA.**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, il concorrente deve quantificare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro nonché i costi di manodopera per il servizio di cablaggio, installazione, manutenzione ed assistenza dell'apparecchiatura oggetto dell'appalto e per il servizio di smontaggio, ritiro e smaltimento dell'apparecchiatura esistente. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione. La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A – Busta Amministrativa" o della "Busta B – Buste Tecnica", dovrà essere prodotta nella "Busta C – Busta Economica" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$.

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	punti max	punti T max	punti Q max	punti D max
1	CARATTERISTICHE TECNICHE			/	
1.1	Frequenza e affidabilità dei processi di autodiagnosi dello strumento a salvaguardia dei campioni da processare (relazionare)	10		/	10
1.2	Affidabilità del sistema di identificazione dei reagenti (relazionare)	5		/	5
1.3	Sistema di gestione della paraffina esausta a circuito chiuso con scarico in tanica dedicata e tracciata dal sistema (si 5 punti; no 0 punti)	5	5	/	
1.4	Reagente a basso livello di tossicità alternativo allo xilene, lemon-free, con marcatura CE-IVD privo del pittogramma di sicurezza GSH08 (si 15 punti; no 0 punti)- <u>allegare scheda tecnica</u>	15	15	/	
1.5	Possibilità di impostare il reagente di sicurezza ad ogni step di processazione, per ciascun protocollo, in caso di arresto della corrente elettrica (relazionare)	5		/	5

1.6	Processatore con reagenti dedicati allo strumento forniti in taniche precaricate che azzerano il contatto dell'operatore con ogni tipo di reagente, sia in fase di carico che di scarico (si 5 punti; no 0 punti)	5	5	/	
1.7	Affidabilità dei sistemi di sicurezza presenti sullo strumento al fine di tracciare le attività dell'operatore e per verificare la corretta chiusura del vano reagenti e della camera di processazione (relazionare)	5		/	5
1.8	Capacità del sistema di ridurre la suscettibilità del processatore alle impurità o corpi estranei riducendo il rischio di blocchi di funzionamento del sistema idraulico (relazionare)	10		/	10
1.9	Dimensioni del sistema non superiori a 700x750 mm (LxP) (indicare in modo preciso le dimensioni) (Si 10 punti; no 0 punti)	10	10	/	
	TOTALE	70			

La Commissione giudicatrice potrà richiedere agli operatori economici concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

I risultati della valutazione tecnica saranno comunicati agli interessati prima dell'apertura dell'offerta economica.

È prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 35/70 punti** che verrà calcolata prima della parametrizzazione del punteggio tecnico.

17.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (P_T)

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, ogni commissario attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

<i>GIUDIZIO</i>	<i>COEFFICIENTE</i>
<i>Eccellente</i>	<i>1,00</i>
<i>Ottimo</i>	<i>0,80</i>
<i>Buono</i>	<i>0,60</i>
<i>Discreto</i>	<i>0,40</i>

<i>Sufficiente</i>	<i>0,20</i>
<i>Insufficiente</i>	<i>0</i>

La commissione calcola il coefficiente unico V(a) per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame.

A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della tabella, è attribuito un punteggio secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17 in relazione al sub-criterio in esame.

Il Punteggio Tecnico Pt(a) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di seguito indicate, sulla base della seguente formula:

$$Pt(a) = \sum n [PD(a) * V(a)] + \sum PT(a)$$

Dove:

Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l’offerta “a”;

PD(a) = punteggio massimo attribuibile elementi qualitativi (colonna “D”) per l’offerta “a”;

V(a) = media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari relativamente agli elementi qualitativi (colonna “D”), variabile fra 0 e 1, per l’offerta “a”;

n = numero totale degli elementi qualitativi (colonna “D”);

Σ = sommatoria;

PT(a) = punteggio attribuito agli elementi tabellari per l’offerta “a”;

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il punteggio massimo complessivo, la Commissione giudicatrice normalizzerà i punteggi. Quindi laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (80 punti) si procederà alla riparametrazione, attribuendo 80 punti all’offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato ed agli altri punteggi inversamente proporzionali mediante l’applicazione della seguente formula:

$$Pt = 70 * (Pt(a) / Ptmax)$$

Dove:

Pt(a) = punteggio dell’offerta i-esima;

Ptmax = punteggio massimo assegnato.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito alle offerte economiche **Pe** verrà calcolato, secondo la seguente formula:

$$Pe = 30 * C_a$$

È attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**:

$$C_a = \frac{R_a}{R_{max}}$$

dove

C_a = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale più conveniente

17.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta è definito sulla base della seguente formula:

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

Dove:

P_{tot} = *punteggio totale dell'offerta;*

P_t = *somma dei punti tecnici;*

P_e = *punteggio attribuito all'offerta economica.*

Si evidenzia che il punteggio tecnico ed il punteggio economico, determinati nelle modalità di seguito rappresentate, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 max 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale, ove lo ritenga, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la Piattaforma e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La data e l'orario della prima seduta pubblica in modalità virtuale verrà comunicato a mezzo pubblicazione tramite la Piattaforma.

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica "tradizionale", in quanto la Piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni.

Tale seduta pubblica, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti, le successive sedute sono comunicate ai concorrenti mediante la Piattaforma almeno tre giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP alla presenza di due testimoni, di cui uno verbalizzante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 comma 1 del Codice;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni tramite la Piattaforma;

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20 del presente disciplinare.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, quindi, relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 0 del presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato

primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3 del presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 del presente disciplinare, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore al 50% dell'importo a base di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'accordo quadro è stipulato dopo che il provvedimento di aggiudicazione è divenuto efficace e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula dell'accordo quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'accordo quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'accordo quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico degli aggiudicatari e devono essere rimborsate in proporzione al relativo valore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000,00.

Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatari eventuali scostamenti dall'importo indicato. Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall'Azienda, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando quanto previsto nei seguenti punti:

- a) ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate, esclusivamente in formato elettronico;
- b) ai sensi dell'art.3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare Il codice identificativo di gara (CIG);
- d) ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo *Split Payment* IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario;
- e) indicazione dettagliata della merce consegnata;
- f) indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

Il mancato rispetto di quanto sopra, non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

La Asl Rieti procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato, negli atti di gara e nel contratto non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell'inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola

delle clausole previste dal presente Disciplinare sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante alla Sezione Amministrazione Trasparente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio – sede di Roma.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- titolare del trattamento è l'ASL di Rieti.
- Responsabile del trattamento è l'Avv. Angelo Ferraro – Tel.: 0746279619 - 074627960 e-mail: dpo@asl.rieti.it - PEC: dpo.asl.rieti@pec.it;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
- con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

30. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Disciplinare ovvero nell'allegato Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché le norme del Codice Civile e la vigente legislazione regionale per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere del Lazio.

Marca da Bollo € 16.00



Firmato digitalmente da:
TEODORI ROBERTA
Firmato il 29/11/2023 15:37
Seriale Certificato: 1399814
Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK DI UN PROCESSATORE AUTOMATICO DI TESSUTI ISTOLOGICI, RELATIVI REAGENTI E CONSUMABILI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI RIETI, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.

CIG _____

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a.....(Prov.....), il/...../.....,
C.F....., residente a.....
(Prov.....), CAP, Via/Piazza.....
n....., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale¹ dell'operatore economico.....con sede legale in.....Via/P.zza....., n....., C.F..... e P.I.
Iscrizione CC.IIAA.

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché' delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito, anche, "Codice") e alla normativa vigente in materia

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara in oggetto nella seguente forma, ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

¹ Allegare copia conforme all'originale della procura oppure, solo nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

- d) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui sopra, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
- h) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

a tal fine,

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,

DICHIARA

- 1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);
- 3) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta _____

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

- 4) che, con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94;
- 5) con riferimento alle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice, dichiara che:
- di non aver/di aver ricevuto (*escludere ipotesi non di interesse*) contestazione circa la commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'art. 94 del Codice;
 - di non aver/di aver ricevuto (*escludere ipotesi non di interesse*) contestazione o accertamento circa la commissione di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(eventualmente indicare il/i reato/i oggetto di contestazione o accertamento) _____

6) che, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice,

non sussistono le cause di esclusione non automatica di cui al su citato art. 98, comma 3, lett. g) e h)

sussistono le cause di esclusione non automatica di cui al su citato art. 98, comma 3, lett. g) e h) e, precisamente,

- _____ (*indicare il soggetto interessato*) ha ricevuto contestazione circa la commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'art. 94 del Codice;

- _____ (*indicare il soggetto interessato*) ha ricevuto contestazione o accertamento circa la commissione di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(indicare il/i reato/i oggetto di contestazione o accertamento)

7) Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, dichiarare:

- di non aver/di aver subito (*escludere ipotesi non di interesse*) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e, precisamente, _____ (**indicare la/e grave/i infrazione**);

- di non aver/di aver subito (*escludere ipotesi non di interesse*) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e, precisamente, _____ (**indicare l'atto/i e il/i provvedimento/i**);

- di non aver/di aver commesso nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara taluno dei comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice e, precisamente, _____ (**indicare il/i comportamento/i commessi**)

8) (*eventuale*) con riferimento alle cause di esclusione dichiarate sussistenti, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 del Codice,

indica di seguito le misure self-cleaning adottate e allega relativa documentazione a comprova: _____

2 Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

(oppure)

allega la seguente documentazione comprovante l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: _____

9) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);

(Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

11) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 94, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 e, precisamente, dichiara:

a) di non aver subito una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di aver presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) (*in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*), di produrre, unitamente alla domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure.

(L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali);

oppure

(*in caso di domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 186 bis, comma 4, R.D. 267/1942 e 95 D.Lgs. 14/2019*): di aver depositato domanda di cui all'art.

161 del R.D. 267/1942 e all'art. 40 D.Lgs. n. 14/2019 e di essere stato autorizzato a partecipare alla presente procedura con provvedimento del _____

(inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942 e dal comma 3, dell'art. 95, D.Lgs. n. 14/2019 e la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato R.D. n. 267/1942 e all'articolo 2, comma 1, lettera o), del citato D.Lgs. n. 14/2019 che attesta la conformità al

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, di cui al comma 4, del su citato art. 95; / si riserva il deposito della documentazione prevista dai citati artt. 186-bis, commi 4 e 5 e 95, commi 3 e 4, entro la data dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. d), ultimo periodo, del Codice.

Inoltre, *(nel caso l'impresa concorra riunita in RTI)* dichiara, altresì, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del comma 6 del citato art. 186-bis e del comma 5 del citato art. 95;

oppure

(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 186-bis R.D. 267/1942 e 95 D.Lgs. 14/2019) di essere stato ammesso al concordato con decreto del Giudice delegato _____ *(indicare gli estremi del provvedimento ed allegarne copia)* e di essere stato autorizzato a partecipare alla gara con provvedimento _____ *(indicare gli estremi del provvedimento ed allegarne copia)*; **allega**, ai sensi degli artt. 186 bis, comma 5, R.D. 267/1942 e 95, comma 4, D. Lgs. n. 14/2019 la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 67, terzo comma, lettera d), R.D. n. 267/1942 e 2, comma 1, lettera o) D. Lgs. n. 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Inoltre, *(nel caso l'impresa concorra riunita in RTI)* dichiara, altresì, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del comma 6 del citato art. 186-bis e del comma 5 del citato art. 95;

- e) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti *(la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico)*;
- f) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

12) secondo quanto disposto dall'art. 94, comma 6 del Codice,

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. del Codice;

oppure

di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni;

oppure

che il debito tributario o previdenziale è comunque integralmente estinto e che l'estinzione, il pagamento o l'impegno si sono perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

13) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico *(cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16)*;

14) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;

15) di non avere occultato tali informazioni;

16) in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
 - di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
 - dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- 17) che il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20 è il seguente:

18) (in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, costituiti o costituendi), che i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata) sono i seguenti:

dati identificativi Impresa (ragione sociale, codice fiscale, sede)	ruolo

19) (in caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice) il consorzio dichiara che il consorziato per il quale concorre alla gara è il seguente:

20) di ricorrere al subappalto, ammesso nei limiti di quanto disposto dall'art. 119 comma del Codice e secondo quanto previsto dall' art.49 D.L. 77 del 31/05/2021 per la seguente prestazione/i
 Prestazione.....

Prestazione.....

21) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

22) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite

nelle premesse del Disciplinare di gara, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura di gara;

- 23) di accettare il patto di integrità. (La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011);
- 24) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 è il seguente: _____;
- 25) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con atto deliberativo n. 89/D.G.f.f. del 31.01.2014 reperibile su <https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-trasparente/codici-disciplinari> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 26) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 27) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE) e dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 del Disciplinare di gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 28) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 29) dichiara che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice, sono i seguenti: _____

30) (ai fini dell'eventuale riduzione della garanzia provvisoria)

- Dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e allega copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale;

31) (in caso di RTI/ Consorzi ordinari/ GEIE da costituire)

- Si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire RTI/ Consorzi ordinari/ GEIE conformandosi alla disciplina di cui all'art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

32) Dichiaro che il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 è effettuato tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate

Ovvero,

per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario;

oppure

Dichiaro che l'imposta di bollo è assolta tramite acquisto della marca da bollo da euro 16,00 con numero seriale: _____; allego copia del contrassegno in formato.pdf.

(luogo)

(data)

(firma)

N.B. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la presente domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

nel caso di aggregazioni di retisti: **a.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la presente domanda deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; **b.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la presente domanda deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; **c.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la presente domanda deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.



Firmato digitalmente da:
TEODORI ROBERTA
Firmato il 29/11/2023 15:37
Seriale Certificato: 1399814
Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



All 1.3

ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

ASL di Rieti con sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale *Titolare del Trattamento*, (di seguito, per brevità "**Titolare**" o "**ASL**" o "**Azienda**");

E

_____, quale *Responsabile Esterno del Trattamento* (di seguito, per brevità, "**Responsabile**"),

Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

- Tra la ASL di Rieti e _____ è in atto un Contratto /
Convenzione _____ attinente

_____ (di seguito, per brevità, "**Contratto/Convenzione**");

- per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto/Convenzione, il Responsabile tratterà dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- l'ASL, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute" ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato, _____, quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 *Definizioni*

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per **“Legge Applicabile”** o **“Normativa Privacy”**, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **“GDPR”**) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto/Convenzione;
- per **“Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto/Convenzione stipulato con l'Azienda;
- per **“Categorie particolari di dati”**: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per **“Dati relativi alla salute”**: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per **“Interessato”**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per **“Servizi”**: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto/Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
- per **“Titolare”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per **“Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per **“Ulteriore Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;

- per **“Persona autorizzata al trattamento”** o **“Incaricato”**: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per **“Amministratore di sistema”** o **“ADS”**: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per **“Misure di Sicurezza”**: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per **“Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Nomina e oggetto

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina _____, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nel Contratto/Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto/Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.

Art. 3

Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l'affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni

eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 4

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione e nella presente nomina.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

- deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o

contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;

- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:
 - verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
 - relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
 - accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
 - eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
 - procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
- il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest'ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;
- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;

- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
 - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
 - periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
 - identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
 - identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casaforti, ecc.);
 - prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
 - verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
- il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
 - trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
 - non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
 - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
 - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
 - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.
- Laddove rilevante ai fini dei servizi e delle attività di cui al Contratto/Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, e sue successive modificazioni, riguardante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema" e s.m.i., il Responsabile

si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dai predetti Provvedimenti, tra cui, in particolare:

- individuare e designare quale “Amministratore di Sistema” la/e persona/e cui sono attribuiti compiti e/o funzioni di Amministratore di Sistema in riferimento ai sistemi impegnati per la fornitura dei servizi oggetto del Contratto/Convenzione, previa valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di tali persone e con l’elencazione analitica nella designazione individuale degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- mantenere un documento interno aggiornato, contenente gli estremi identificativi delle persone preposte quali Amministratori di Sistema, con l’elenco delle funzioni ad esse attribuite, e renderlo disponibile in caso di accertamenti del Garante e, ove necessario, di verifica da parte del Titolare, su richiesta di quest’ultima;
- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi ed archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema designati, assicurando che le registrazioni abbiano le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità prescritte dal citato Provvedimento e siano conservate per almeno 6 mesi;
- adottare per tutti i sistemi Sw di base ed Hw che prevedano un’utenza di super user, che non possa essere identificata fisicamente con un Amministratore di Sistema, la creazione di un registro ove siano riportate i dati anagrafici dell’utente incaricato di svolgere tale attività; Qualora gli utenti incaricati per accedere al medesimo Sw di base ed Hw fossero più di uno, in tale registro dovrà essere previsto il controllo quotidiano delle presenze in servizio di tali incaricati al fine di poter ricondurre le attività svolte sui sistemi ai medesimi amministratori;
- procedere, annualmente, alla verifica dell’operato dei suddetti Amministratori di Sistemi, in modo da controllare la loro rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati connessi ai servizi forniti alla nostra Azienda;
- produrre ed aggiornare annualmente, se richiesto, un documento attestante i servizi svolti che contenga anche la copia degli attestati della formazione del personale incaricato allo svolgimento delle attività e spieghi esaustivamente tutti i processi svolti al fine del mantenimento della sicurezza dei dati.

Art. 5

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa Privacy.

Art.6

Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Contratto/Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

Art.7

Nomina di ulteriori responsabili

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Art.8

Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del *GDPR*, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del *GDPR*. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Art. 9

Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina, in uno col Contratto/Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di

interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Contratto/Convenzione a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

Rieti lì _____

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile Esterno

Il Titolare del trattamento

SU CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE ECONOMICO



Firmato digitalmente da:
TEODORI ROBERTA
Firmato il 29/11/2023 15:38
Seriale Certificato: 1399814
Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Spett.le
Asl di Rieti
Via del Terminillo n. 42
02100 - Rieti

AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445 DEL 28/12/2000

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della _____ con sede in _____ Via _____, n. _____ C.F.: _____, P.IVA.: _____, consapevole della responsabilità penale prevista all'art. 76 del D.P.R: 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di avere adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE nel testo consolidato vigente;
2. in particolare, di avere attuato le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento 2016/679/UE;
3. di avere definito le finalità e le modalità del trattamento;
4. di avere incaricato in forma scritta le persone autorizzate al trattamento dei dati;
5. di avere fornito idonea formazione ai suddetti soggetti;
6. qualora applicabile, di essere in possesso degli strumenti idonei a dare piena attuazione, nella propria struttura ed in riferimento ai trattamenti effettuati in favore dell'Asl di Rieti al provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. in materia di Amministratori di Sistema.

Il sottoscritto si impegna a fornire evidenza relativamente ai punti 2, 3, 4, e 5 sopra individuati contestualmente alla firma del contratto; dichiara, infine, di effettuare il trattamento

dei dati personali in modo lecito e corretto per scopi determinati, espliciti e legittimi, nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679/UE.

Luogo e Data

Il Dichiarante
*(firma del legale rappresentante
o procuratore autorizzato
dell'impresa concorrente o
comunque altra persona
legittimamente autorizzata ad
impegnare l'impresa stessa)*

Allegato: fotocopia documento di identità

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK DI UN PROCESSATORE AUTOMATICO DI TESSUTI ISTOLOGICI, RELATIVI REAGENTI E CONSUMABILI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI RIETI, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.



Firmato digitalmente da:

TEODORI ROBERTA

Firmato il 29/11/2023 16:18

Seriale Certificato: 1399814

Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina le modalità relative alla fornitura in noleggio service full risk, comprensiva di consegna al piano, installazione e collaudo di un processore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti, consumabili e formazione, e definisce le caratteristiche tecniche minime che devono necessariamente essere possedute dai prodotti offerti, a pena di esclusione dalla gara.

ART. 2 – DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L'apparecchiatura, i reagenti ed i consumabili oggetto della fornitura, specificati nella Tabella 1. di seguito riportata, devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

TABELLA 1.

<i>Oggetto Del Lotto</i>	<i>CIG</i>	<i>fabbisogno annuale</i>	<i>fabbisogno complessivo</i>	<i>Importo Complessivo</i>
<i>Noleggio service full risk – processore automatico di tessuti istologici</i>	A0343ADFE7	1	1	€ 18.000,00
<i>Reagenti per disidratazione a bassa tossicità</i>		560 taniche da 5lt*	1.680 taniche da 5lt*	€ 243.381,96
<i>Reagenti per chiarificazione a bassa tossicità</i>		560 taniche da 5lt*	1.680 taniche da 5lt*	
<i>Paraffina (consumabili)</i>		35 confezioni da 12 kg*	105 confezioni da 12 kg*	€ 7.000,00
<i>Costi della manodopera non soggetti a ribasso (compresi nella base d'asta)</i>				€ 1.618,04
<i>Importo a base di gara</i>				€ 270.000,00

* **È ammessa una tolleranza sul confezionamento indicato del 10%**

I Fornitori, inoltre, dovranno indicare, per quanto offerto, prodotto per prodotto, la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM) o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione o che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 Ministero della Salute. **Il dettaglio dei codici CND e del Numero di repertorio**

saranno richiesti all'aggiudicatario prima della stipula del contratto. In fase di gara, infatti, lo stesso dovrà indicare solo la percentuale di ribasso offerta sulla base d'asta. L'apparecchiatura

oggetto della fornitura, inoltre, deve essere:

- conforme al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) o alla MDD 93/42/EEC per i dispositivi con certificato in corso di validità;
- conformi alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica UE 2014/30;
- conformi a tutte le normative tecniche CEI vigenti in materia;
- marcati CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal succitato decreto;
- conformi GDPR Regolamento UE 2016/679 e, in generale alla normativa vigente in materia di protezione dati.

I sistemi da fornire e da installare devono essere, inoltre, comprensivi di tutti gli accessori e/o moduli necessari al funzionamento, nessuno escluso. Se ai fini della manutenzione è necessaria ulteriore strumentazione dedicata, la stessa dovrà essere inclusa nella fornitura.

L'apparecchiatura offerta dovrà essere di ultima generazione presente sul mercato, assicurando massima funzionalità, produttività, semplicità d'utilizzo.

L'apparecchiatura dovrà essere completamente integrata coi sistemi aziendali esistenti nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali adottate dalla ASL di Rieti, senza nulla eccepire in merito. Ogni eventuale onere e costo di interfacciamento e di collegamento dell'apparecchiatura ai sistemi aziendali è a carico dell'aggiudicatario.

I prodotti offerti devono corrispondere alle seguenti caratteristiche di minima.

CARATTERISTICHE MINIME
Processatore Automatico di tessuti istologici, reagenti e consumabili
1. Processatore a pavimento automatico nuovo (no ricondizionato), di ultima generazione/immissione sul mercato, completo di funzionalità vuoto/pressione ed agitazione del reagente in camera (almeno 4 livelli di intensità);
2. Processatore con taniche reagenti precaricate e dedicate, poste in posizione frontale, di capacità minima di 4,5 litri;
3. Gestione automatica del cambio reagenti con sistema RFID, che impedisca il funzionamento con reagente esausto o scaduto;
4. Processatore a ciclo chiuso dotato di filtro a carbone attivo per la pulizia dell'aria espulsa in ambiente;

5. Processatore con 3 serbatoi di paraffina da minimo 4,5 litri e dotato di protocollo di pulizia paraffine;
6. Processatore con numero 2 taniche reagenti dedicati esclusivamente alla pulizia della camera di processo e numero 9 taniche di reagenti dedicati ai protocolli di processazione;
7. Sistema con possibilità di funzionare a carico parziale ed utilizzo di minime quantità di reagente;
8. Reagente a basso livello di tossicità alternativo allo xilene;
9. Gruppo di continuità UPS fornito con lo strumento;
10. Collegamento remoto per assistenza tecnica;
11. Strumentazione con marcatura CE e conformità alla direttiva 98/79 CE;
12. Tutti i reagenti devono avere marcatura CE IVD;
13. La paraffina deve avere il punto di fusione a 56-58° e deve essere priva di DMSO;

ART. 3 - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

Le apparecchiature offerte devono rispondere alla normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla sottoscrizione della modulistica adottata dall'Azienda in relazione alla nomina di responsabile esterno del trattamento dati (all. 1).

Per garantire, inoltre, elevati livelli di sicurezza, limitare la propagazione di virus informatici e ottimizzare l'utilizzo di banda verso Internet, è indispensabile che ogni nuova apparecchiatura connessa alla rete aziendale si uniformi alle politiche definite dalla ASL di Rieti.

ART. 4 – SERVIZI ACCESSORI

I servizi accessori di cui al presente articolo sono connessi alla fornitura dell'apparecchiatura sopra descritta e pertanto saranno prestati dal Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima.

Nello specifico, saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria:

- consegna al piano dell'apparecchiatura;
- posa in opera dell'apparecchiatura e dei suoi elementi accessori e funzionali;
- imballaggio, trasporto, carico/scarico, consegna, e installazione dell'apparecchiatura;
- collaudo dell'apparecchiatura e delle attrezzature connesse, da effettuarsi in contraddittorio con il personale individuato dalla ASL di Rieti;
- formazione/addestramento personale preposto al funzionamento attrezzature;

- recupero e smaltimento degli imballaggi;
- manutenzione ordinaria/straordinaria per il periodo contrattuale di garanzia pari a 24 mesi;
- assistenza tecnica e logistica di supporto per il periodo contrattuale di garanzia pari a 24 mesi;
- in generale, ogni onere, anche se non espressamente richiamato, volto a garantire che la consegna e l'installazione della fornitura sia eseguita a "regola d'arte" e che l'apparecchiatura sia messa in produzione senza che la ASL debba sostenere alcuna altra spesa oltre all'offerta economica proposta in sede di gara.

Il corrispettivo di tali servizi è pertanto ricompreso nel costo offerto per la fornitura dell'apparecchiatura.

Durante le operazioni di consegna, installazione, verifica e collaudo dell'apparecchiatura oggetto di appalto sarà cura del Fornitore aggiudicatario adottare tutti gli strumenti e le precauzioni necessarie per non interferire ed interrompere l'attività lavorativa del Reparto. Eventuali danni che il Fornitore aggiudicatario causerà sul funzionamento della strumentazione esistente nel Reparto, o eventuali ritardi causati sul normale svolgimento dell'attività lavorativa, dovranno essere risarciti per intero dal Fornitore stesso.

4.1 TRASPORTO, CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Il Fornitore dovrà garantire il trasporto delle apparecchiature con mezzi adeguati, tali da non compromettere il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche e funzionali delle stesse; il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà pertanto osservare tutte le precauzioni necessarie per il trasporto in totale sicurezza delle apparecchiature.

L'apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese del Fornitore aggiudicatario presso la U.O.C. Anatomia Patologica entro e non oltre 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'apparecchiatura dovrà essere imballata in modo da essere protetta contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa incluse le attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, ritiro e smaltimento degli imballaggi.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito Verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Azienda e da uno nominato dal Fornitore.

L'apparecchiatura deve essere resa funzionante e consegnata unitamente alla manualistica tecnica d'uso (manuale d'uso) in lingua italiana (sia per le componenti hardware che per le componenti software),

nonché alle certificazioni di conformità. La manualistica tecnica d'uso deve essere fornita anche in versione informatizzata.

Al termine delle operazioni di consegna, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di installazione (messa in funzione). Nell'installazione sono compresi:

- Tutti i collegamenti elettrici ed impianti fisici dei sistemi all'impianto elettrico e agli altri servizi/utenze necessari per il funzionamento dell'apparecchiatura oggetto dell'appalto;
- Collegamenti hardware alla rete informatica;
- Interfacciamento e Collegamento ai sistemi aziendali quali il RIS-PACS secondo standard DICOM.

Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore potrà procedere al collaudo, secondo quanto riportato al paragrafo successivo.

4.2 COLLAUDO

L'apparecchiatura oggetto della fornitura potrà considerarsi collaudata con esito positivo soltanto nel caso in cui ciascuna componente sia stata collaudata con esito positivo.

Il collaudo si svolgerà presso la sede di destinazione dell'apparecchiatura ed avverrà dopo l'ultimazione dell'installazione dell'apparecchiatura e di ciascun componente della stessa.

È obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo.

Si intendono a totale carico della ditta tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo.

In fase di montaggio e di installazione, la ASL ha facoltà di fare eseguire da propri incaricati controlli, verifiche, prove di funzionamento dell'apparecchiatura fornita ed accertamenti della qualità dei materiali impiegati nella fornitura.

La Asl di Rieti provvederà ad effettuare il collaudo in contraddittorio con i tecnici dell'aggiudicatario; l'inizio del collaudo avrà luogo entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla messa in disponibilità dell'apparecchiatura da parte della stessa Ditta.

Il termine per l'inizio delle attività di collaudo è soggetto alla condizione minima che l'apparecchiatura sia consegnata e correttamente installata. La messa in disponibilità prevede che i sistemi da fornire siano completi. Nel conteggio dei 15 (quindici) giorni naturali consecutivi restano esclusi gli eventuali giorni trascorsi per le richieste di chiarimento alla Ditta fornitrice (data di trasmissione richiesta e data ricevimento risposta completa).

Il collaudo, effettuato da personale dell'Azienda sanitaria, è volto ad accertare la corretta installazione, il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura e delle relative attrezzature di supporto e la rispondenza della fornitura alle specifiche tecniche dichiarate in offerta e che le stesse sono rispondenti alle normative vigenti in materia.

Nel periodo intercorrente fra la consegna dell'apparecchiatura e la fine del collaudo, il Fornitore dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione, riparazione e manutenzione di qualsivoglia componente che dovesse risultare difettosa o non adatta all'uso, compresa la sostituzione di quelle parti che dovessero deteriorarsi per il normale uso.

Durante il collaudo l'aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della ASL di Rieti tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura.

Le fasi previste del collaudo che il Servizio preposto alla gestione delle tecnologie dovrà effettuare secondo le proprie procedure interne sono almeno:

- il collaudo documentale, volto a verificare la rispondenza della fornitura a quanto ordinato, la presenza dei manuali d'uso, la rispondenza alle dichiarazioni di conformità, ecc.;
- il collaudo tecnico, volto a verificare la rispondenza ai parametri prestazionali, a verificare il rispetto di quanto previsto relativamente alla sicurezza elettrica (CEI 62353) e la rispondenza ai parametri legati alla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche e alla loro conseguente idoneità all'uso clinico (D.Lgs. 101/2020).

In particolare, durante la fase del collaudo documentale, sarà verificato quanto di seguito riportato:

- il documento di trasporto dell'apparecchiatura e di tutte le parti oggetto di fornitura;
- la rispondenza della fornitura a quanto ordinato;
- l'esistenza dell'autocertificazione del Fornitore aggiudicatario che dichiara la rispondenza del prodotto fornito alla normativa sulla sicurezza vigente ed ai marchi di qualità;
- la presenza del manuale d'uso (in lingua italiana), sia in formato cartaceo (in duplice copia) che elettronico, contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle apparecchiature, come da D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 (e s.m.i.), ivi incluse le modalità per l'utilizzo dell'apparecchiatura nel rispetto di quanto previsto in materia di sostenibilità ambientale;
- la marcatura CE secondo normativa vigente e copia della dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura;
- la presenza del manuale tecnico di servizio (in lingua italiana), sia in formato cartaceo (in duplice copia) che elettronico, contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature fornite, comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione dettagliata del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software (esempio (RS-232), sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione, anche nel rispetto degli standard ambientali sanciti dal GPP UE;

- la presenza di un documento contenente tutte le procedure e il cronoprogramma di manutenzione preventiva necessari a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature fornite, se non già descritte al punto precedente;
- la conferma dei corsi di addestramento all'uso, alla manutenzione correttiva e preventiva delle attrezzature, predisposti per il personale sanitario dell'Azienda sanitaria, con evidenza del calendario e dei moduli di partecipazione ai corsi, inclusa la formazione in materia di ottimizzazione dell'efficienza energetica.

Il collaudo tecnico, inteso quale verifica tecnica dell'apparecchiatura, dei componenti software forniti e delle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta, si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura risulta funzionare correttamente e rispondente alle norme tecniche specifiche richieste e dichiarate.

Il collaudo tecnico verrà svolto in conformità alle procedure attuate dal Servizio preposto alla gestione delle tecnologie dell'Azienda.

In fase di collaudo tecnico sarà inoltre effettuato:

- il controllo di sicurezza elettrica;
- la verifica dell'avvenuta erogazione dei corsi di addestramento all'uso delle apparecchiature fornite per il personale sanitario dell'Azienda sanitaria;
- la verifica dell'avvenuta erogazione dei corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature fornite per il personale tecnico dell'Azienda sanitaria;
- la verifica dell'integrazione con i sistemi RIS-PACS aziendali tramite interfaccia di connessione secondo standard DICOM, con importazione delle liste di lavoro dal sistema RIS (WORKLIST) e archiviazione delle immagini nel PACS. Gli eventuali costi derivanti da tali integrazioni con applicativi di ditte terze dovranno essere completamente a carico della ditta aggiudicataria;

Gli eventuali costi derivanti da tali integrazioni con applicativi di ditte terze dovranno essere completamente a carico della ditta aggiudicataria;

- le prove di prima verifica dal punto di vista della sorveglianza fisica (D.Lgs.101/2020);
- le prove di accettazione prima dell'entrata in uso (D.Lgs.101/2020);
- la verifica dell'idoneità all'uso clinico (D.Lgs.101/2020).

Al momento del collaudo tecnico, ogni apparecchiatura dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici e di tutte le certificazioni che attestino la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.

A conclusione positiva del collaudo, verrà compilato un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per l'aggiudicatario, dal DEC o suo delegato e dal Responsabile della struttura sanitaria interessata dalla fornitura o suo delegato, per l'amministrazione.

Qualora si riscontrassero carenze di qualsiasi natura, al momento delle verifiche di collaudo dell'apparecchiatura, l'aggiudicatario si impegna ad eliminarle nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo. Qualora il Fornitore non ottemperasse entro il termine sopra indicato, l'Azienda sanitaria considererà "*mancata la consegna*" e avrà il diritto di applicare le penali di cui all'art.10 del presente capitolato e di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno.

Qualora il Fornitore non ottemperasse entro il termine sopra indicato oppure dichiarasse l'impossibilità di ottemperare a quanto richiesto, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà, a seconda della gravità delle "non conformità" riscontrate (es.: mancanza del manuale di service, etichette di avvertimento in italiano, mancanza del manuale in formato elettronico, ecc.) di:

- dichiarare il collaudo comunque positivo, riservandosi di applicare le penali di cui all' art.10 del presente capitolato;
- oppure
- dichiarare il collaudo negativo: in tal caso il Fornitore dovrà, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, procedere alla rimozione delle non conformità rilevate. In caso di non rispetto del termine temporale indicato, o ulteriore permanenza delle difformità, la fornitura potrà essere rifiutata e il Fornitore dovrà procedere a ritirare quanto consegnato e installato senza nessun onere, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del danno.

In caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione degli interventi di completamento o sostituzione, la Asl di Rieti provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere all'aggiudicatario.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengono di seguito accertati, nonché dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

4.3 GARANZIA

L'apparecchiatura, ivi compresi i dispositivi opzionali, dovrà essere garantita per **un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi**, senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'Azienda sanitaria, dovendosi considerare questo servizio compreso nel prezzo offerto in fase di gara.

La durata della garanzia decorrerà dalla data di sottoscrizione del Verbale di collaudo con esito positivo.

La garanzia copre:

- i difetti e i vizi di fabbricazione e comprende tutte le tipologie di guasto salvo che questi non dipendano da cause determinate da negligenza dell'utilizzatore o da forza maggiore;
- servizio di manutenzione "full risk" (tutto compreso) delle attrezzature: riparazioni e sostituzioni dell'apparecchiatura e dei suoi accessori (cavi, adattatori, materiale soggetto ad usura, ecc.), ivi incluso tutto quanto necessario per la calibrazione ed i controlli di qualità, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva, come di seguito descritto. Il servizio verrà effettuato con personale specializzato della Ditta fornitrice;
- servizio di assistenza tecnica e logistica di supporto sia in presenza in loco che da remoto tramite una VPN dedicata, secondo le modalità individuate dal sistema informatico della ASL di Rieti;
- verifiche di sicurezza.

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi come previsto dal costruttore.

Ai fini della corretta esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva le parti contraenti dovranno predisporre un apposito calendario degli interventi; il Fornitore è tenuto a rispettare tale calendario degli interventi di manutenzione preventiva.

Tale manutenzione sarà effettuata con un numero congruo di interventi annui e comunque secondo la periodicità definita dal costruttore e indicata nell'Offerta tecnica.

La Ditta fornitrice si impegnerà ad effettuare le verifiche di sicurezza secondo la normativa vigente tra cui le norme CEI 62-5 e particolari, con cadenza almeno annuale o come indicato nel manuale d'uso e manutenzione dell'apparecchiatura.

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita che presentino guasti dovuti a difetti o deficienze del bene (qui di seguito indicati come "guasti da causa tecnica") o per usura naturale.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- numero interventi su chiamata illimitati;
- tempo di intervento entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla chiamata;
- invio delle parti guaste (dall'identificazione dell'avaria) immediato;
- tempi di ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta entro 48 (quarantotto) ore solari dalla chiamata.

Il Fornitore dovrà in ogni caso garantire, per tutto il ciclo di vita dell'apparecchiatura offerta, la collaborazione con l'Azienda sanitaria per la gestione di tutti i sistemi offerti, sia per quanto riguarda le attività di manutenzione che gli eventuali sistemi di controllo da remoto della manutenzione.

Per ogni intervento di manutenzione preventiva e correttiva effettuato, compreso il controllo sullo stato di funzionamento, il Fornitore deve produrre e consegnare al Responsabile della U.O.S.D. Ingegneria Clinica una relazione dettagliata.

Il Fornitore, inoltre, deve garantire la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno 10 (dieci) anni oltre al periodo di garanzia.

Per tutto il periodo di validità della garanzia, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un servizio di Call Center atto a ricevere, smistare e dare risposte sulle richieste di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica. Il Fornitore dovrà disporre di un canale dedicato (telefono, e-mail o PEC) attivo dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Al di fuori di tali orari il Fornitore dovrà attivare almeno una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il fornitore dovrà prevedere un collegamento da remoto con l'apparecchiatura, tramite le modalità indicate dal servizio informatico della ASL di Rieti, per una prima analisi delle problematiche oggetto di richiesta di intervento.

Dal momento del ricevimento della richiesta di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica inizierà a decorrere il tempo entro cui il Fornitore dovrà ripristinare l'operatività delle apparecchiature.

4.4 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

La società aggiudicataria dovrà prevedere una sessione formativa di informazione, formazione e addestramento teorico/pratico all'utilizzo dell'apparecchiatura fornita, ivi compresi i dispositivi opzionali, rivolta sia al personale sanitario (medici specialisti, TSRM e fisici medici, ecc.) che al personale tecnico.

Contestualmente al collaudo il fornitore dovrà prevedere una sessione o più sessioni in funzione della complessità dell'apparecchiatura per la formazione degli operatori utilizzatori della suddetta apparecchiatura.

Al termine del corso di formazione del personale tecnico, il Fornitore deve rilasciare un attestato nominativo volto a certificare che il personale ha frequentato detto corso per manutenzione correttiva di primo livello volta all'identificazione del guasto. Nel caso in cui non vengano specificate analiticamente le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva oggetto del corso di formazione, il personale tecnico si intenderà automaticamente abilitato e correttamente formato, tramite il rilascio di attestazione di frequenza al corso, ad effettuare qualsiasi tipo di operazione manutentiva sulle apparecchiature oggetto di fornitura, nulla escluso. I corsi di formazione previsti per il personale

sanitario utilizzatore dovranno aver luogo entro il termine del collaudo di accettazione definitivo; il collaudo non viene chiuso senza il rilascio degli attestati di avvenuta partecipazione al corso.

Il materiale didattico, che dovrà essere fornito a spese del Fornitore, dovrà essere suddiviso per destinatari: personale sanitario, per il quale i contenuti dovranno focalizzarsi sul corretto uso delle apparecchiature e sulla manutenzione ordinaria; - personale di fisica sanitaria, per il quale i contenuti dovranno focalizzarsi sulle calibrazioni e controlli di qualità; - personale tecnico, per il quale i contenuti dovranno focalizzarsi sulle attività di installazione e manutenzione correttiva di primo livello e manutenzione preventiva delle apparecchiature. Tutti gli oneri connessi all'approntamento e gestione dei corsi previsti nel Piano di formazione si intendono ricompresi nel costo della Fornitura.

La ASL di Rieti potrà richiedere una sessione di informazione, formazione e addestramento teorico/pratico dopo tre mesi e entro un anno dalla messa in produzione della suddetta apparecchiatura.

ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per il noleggio dell'apparecchiatura verranno corrisposti canoni mensili di noleggio posticipati. La fornitura dei reattivi invece verrà contabilizzata sulla base di specifici ordinativi di fornitura emessi in base ai consumi ed alle necessità dell'Azienda.

L'aggiudicatario accetta di aderire alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvata con DCA n. U00308 del 3/07/2015, successivamente modificata con DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.

La fattura relativa alla fornitura dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura e caricamento della stessa sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l'Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l'applicazione degli interessi previsti dall'accordo pagamenti di cui ai richiamati DCA n. U00308/2015 e DCA n. U00032/2017.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario.

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.), ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento del corrispettivo dovuto, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Il ritardo del pagamento non dà diritto all'Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata nel modo che segue:

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo n.42

02100 – Rieti (RI)

P.IVA / C.F. 00821180577

Codice Univoco Ufficio: UFX1HE

L'ASL corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore si riferiscono alla fornitura erogata a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il suo pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fattura in conformità alla normativa vigente.

Qualora l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, il pagamento spettante al raggruppamento sarà effettuato all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

ART. 6- OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- prestare le forniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal DEC nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- assumere l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il

responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 8 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza

fatte in contraddittorio con il responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario stesso.

ART. 9–BREVETTI E LICENZE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre e/o a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

ART. 10 – PENALI

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e la violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali; resta ferma la facoltà di risolvere il contratto nonché il diritto di agire per il risarcimento dei danni.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

3. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicano lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, secondo la procedura di contestazione di cui al successivo comma 5, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

4. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

- a) in caso di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura oggetto della gara, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o entro e non oltre il diverso termine indicato dalla stazione appaltante ove quest'ultima si sia avvalsa della facoltà di differimento prevista al punto 3.1

del Disciplinare, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

b) nel caso di ritardo nella rimozione o mancata rimozione delle non conformità rilevate in sede di collaudo, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non ottemperi a quanto richiesto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

c) nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

d) in caso di ritardo nell'erogazione del servizio di manutenzione preventiva o correttiva, rispetto a quanto dichiarato in sede di gara e non oltre le 72 h dalla richiesta di intervento, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

e) in caso di ritardo nel ripristino dell'apparecchiatura o dei suoi componenti rispetto alle richieste di cui al punto precedente, entro 5 giorni, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente e qualora detto credito risultasse insufficiente, mediante rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

7. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto.

10. L'Azienda potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

11. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

12. La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l'applicazione della pena anzidetta.

13. Non si darà comunque luogo al pagamento della fattura sino a che l'Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

14. L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 11 – CESSIONE DEI CREDITI

Per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 120 del Decreto Legislativo 36/2023 (in seguito, per brevità, "Codice").

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, non le rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 12 –GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 % dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria, come definite all'art. 9 del Disciplinare di gara.
4. L'Azienda ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per le forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Azienda può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122 del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al successivo comma 3, articolo 120, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - 1. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - 2. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- f) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia, in contraddittorio con l'appaltatore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito di tale procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- g) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto f) che precede, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. In tal caso, il direttore dell'esecuzione assegna all'appaltatore un termine non inferiore, salvo i casi d'urgenza, a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- h) La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- i) La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- j) Il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- k) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- l) L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 10, presente Capitolato;
- m) L'inosservanza di quanto prescritto dal comma 15 dell'art. 68 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del presente articolo, le somme di cui al precedente capoverso sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario.

La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 14 – RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159 del 2011, l'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato alcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione scritta all'appaltatore, da dare con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale nonché alle disposizioni del Codice Civile.



Allegato 2.1

FORNITURA IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK DI UN PROCESSATORE AUTOMATICO DI TESSUTI ISTOLOGICI, RELATIVI REAGENTI E CONSUMABILI DA DESTINARE ALLA U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI RIETI

DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO ANNUALE BASE D'ASTA	IMPORTO TRIENNALE BASE D'ASTA
Processatore Automatico di tessuti istologici	1	1	500,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €
Reagenti per disidratazione a bassa tossicità	560 taniche da 5lt*	1.680 taniche da 5lt	72,43 €	40.563,66 €	121.690,98 €
Reagenti per chiarificazione a bassa tossicità	560 taniche da 5lt*	1.680 taniche da 5lt	72,43 €	40.563,66 €	121.690,98 €
Paraffina	35 confezioni da 12 kg*	105 confezioni da 12 kg	66,67 €	2.333,33 €	7.000,00 €

*È ammessa una tolleranza sul confezionamento indicato del 10%



Firmato digitalmente da:
TEODORI ROBERTA
Firmato il 29/11/2023 15:39
Seriale Certificato: 1399814
Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PATTO DI INTEGRITA'

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK DI UN PROCESSATORE AUTOMATICO DI TESSUTI ISTOLOGICI, RELATIVI REAGENTI E CONSUMABILI, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI RIETI, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.

N. gara 9461077

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (da ora anche ASL Rieti), codice fiscale/P.Iva 00821180577, con sede in Rieti Via del Terminillo n. 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nata a Roma il 01/03/1966, giusta delega prot. n. 39562 del 06 giugno 2023

E

_____, con sede legale in _____
_____, via _____

codice fiscale/P.IVA _____,

rappresentata da _____

nato/a a _____ il _____ C.F. _____

in qualità di _____

(di seguito anche operatore economico)

(Il presente Patto, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'operatore economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara di cui all'art. 1, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente firmato digitalmente sono regolabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra

persona legittimamente autorizzata e deve essere inserito nella busta contenente la Documentazione amministrativa.

Nel caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), il documento deve essere presentato, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.

VISTO:

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della ASL Rieti, pubblicato sul proprio sito istituzionale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Rieti, pubblicato sul proprio sito istituzionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

L'appalto ha ad oggetto la *fornitura in noleggio service full risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili*, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, da destinare alla U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

Il presente Patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della procedura stessa.

Questo Patto d'Integrità stabilisce le reciproche, formali obbligazioni tra la ASL di Rieti e gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatari della gara medesima, al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

Con il presente Patto di Integrità le Parti assumono l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/concessione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale e i collaboratori dell'ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Articolo 2 – Obblighi dell'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante

Con l'accettazione e la sottoscrizione del presente Patto d'integrità l'operatore economico si impegna:

- a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, corrispondere, promettere di corrispondere, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e a non accordarsi con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in epigrafe.

Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante

L’ASL Rieti:

- si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicato sul proprio sito istituzionale.
- si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
- si obbliga ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 545/D.G. del 17/05/2021.

Articolo 4 – Sanzioni

L’operatore economico, sin d’ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione della procedura;
- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso.

In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità

costituisce legittima causa di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'ASL di Rieti per i successivi 3 anni.

Articolo 5 – Efficacia del patto di integrità e Foro competente

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'ASL di Rieti e gli operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.

Luogo e data

ASL Rieti

(Firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato dell'operatore economico concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare lo stesso)



Firmato digitalmente da:
TEODORI ROBERTA
Firmato il 29/11/2023 15:39
Seriale Certificato: 1399814
Valido dal 03/05/2022 al 03/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALL. 4

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK DI UN PROCESSATORE AUTOMATICO DI TESSUTI ISTOLOGICI, RELATIVI REAGENTI E CONSUMABILI, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI RIETI, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.

n. gara 9461077 – CIG: A0343ADFE7

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa ANNA PETTI delegata per la stipula del presente contratto;

E

l'operatore economico _____ (di seguito l'aggiudicatario), con sede in _____ Via

_____, codice fiscale _____

partita IVA _____, rappresentato da

_____ nato/a a _____ il

_____ in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico medesimo e stipula in nome, per conto ed interesse di essa

PREMESSO

- che con deliberazione n. del .../.../2023 è stata indetta la procedura in intestazione;
- che con deliberazione n. del .../.../2023 è stata aggiudicata la procedura di cui sopra;
- che l'istruttoria per il controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara e della documentazione necessaria alla stipula del presente ha dato esito positivo;
- che l'impresa su indicata conferma di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni poste nei documenti di gara;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, come sopra rappresentata, affida la fornitura in noleggio service full risk di un processatore automatico di tessuti istologici, relativi reagenti e consumabili, per un periodo di 36 mesi, da destinare alla U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (in seguito, per brevità, anche "ASL" o "Azienda"), CIG A0343ADFE7
2. L'importo complessivo stimato come descritto nell'offerta economica che, allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), è di € _____

(_____) – IVA esclusa, cioè di € _____ IVA compresa.

Art. 2 – Durata del contratto

1. La durata dell'appalto è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. L'Azienda si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
2. La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata di 24 mesi e di conseguenza l'Azienda non potrà stipulare ulteriori Contratti di fornitura. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
3. La fornitura del macchinario dovrà avvenire entro un termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3 – Obbligazioni delle parti

1. La fornitura dovrà essere realizzata secondo quanto contenuto nel Capitolato speciale, nell'offerta Tecnica e nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, che anche se non materialmente allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 4 – Responsabile unico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, a designare un Responsabile tecnico munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla prevenzione della corruzione e ai codici di comportamento

1. L'Aggiudicatario, con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda;
2. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare il Patto di integrità sottoscritto dal proprio Legale rappresentante, che allegato al presente contratto ne forma parte integrante, sostanziale e pattizia.
3. L'Aggiudicatario si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda.

Art. 6 – Liquidazione e pagamenti

1. La Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall'Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze.
2. È comunque obbligatoria l'iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all'Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema

Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

3. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.
4. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
5. Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a:

ASL Rieti, via del Terminillo 42, 02100 Rieti, Uff_eFatturaPA

C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: asl.rieti@pec.it

Codice Unico Ufficio: UFX1HE

6. Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.
7. L'Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa
8. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell'offerta economica.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa, quindi, l'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
2. L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

Art. 8 – Penali, risoluzione del contratto e recesso

1. L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a

insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le penali sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.
4. L'Azienda potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
5. È, inoltre, facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il mancato possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla procedura di gara comporterà l'immediata risoluzione del contratto.
6. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159 del 2011, l'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice, secondo le modalità previste all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 – Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico dell'operatore economico aggiudicatario.
2. In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

Art. 10 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rieti.

Art. 11 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, all'offerta Tecnica ed Economica presentata, alle norme del codice civile e all'ulteriore normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto il

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

Il Direttore Amministrativo

Il _____

L'Aggiudicatario

Il _____

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'aggiudicatario dichiara di accettare incondizionatamente gli artt. 1-12 del presente contratto.

L'Aggiudicatario

Il _____

Allegati:

- offerta economica (allegato n. 1);
- Patto di integrità